

Art. 1 – Ambito di applicazione e disciplina

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. Per l'anno 2013 e per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,5% annuo.
3. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito dalla normativa vigente.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Crespina dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4 – Soggetto passivo e modalità di versamento

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 5 – Esenzioni

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di **€ 7.500,00**
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 3 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.